

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2025, n. 1-1764

**Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, la Compagnia Alpini e il Comune di Exilles per l'ampliamento della fruizione e valorizzazione del forte di Exilles e realizzazione falesia di arrampicata. Spesa di euro 45.000,00 (cap. 203901, anno 2026).**



Seduta N° 117

Adunanza 29 OTTOBRE 2025

Il giorno 29 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 14:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori  
Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE

**DGR 1-1764/2025/XII**

**OGGETTO:**

Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, la Compagnia Alpini e il Comune di Exilles per l'ampliamento della fruizione e valorizzazione del forte di Exilles e realizzazione falesia di arrampicata. Spesa di euro 45.000,00 (cap. 203901, anno 2026).

A relazione di: Vignale

Premesso che:

la Regione Piemonte, in forza di atto a rogito notaio Vaglianti in data 30 ottobre 2019 - stipulato in attuazione dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e la Regione Piemonte (ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) - è divenuta proprietaria del "*Forte di Exilles*", immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. con Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali n. 35 in data 6 marzo 2019;

il menzionato Accordo di Valorizzazione, approvato con D.G.R. 37-5673 del 25.09.2017 e sottoscritto il 21 marzo 2018,

- definisce le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio - finalizzati alla conservazione e al recupero complessivo del Forte per il quale si prevede di incrementare la fruibilità garantendo positive ricadute sulle potenzialità turistiche del luogo - da perseguire attraverso apposito Programma di Valorizzazione, parte integrante dell'Accordo stesso;
- prevede l'indizione, da parte della Regione, di una procedura di gara per la valorizzazione del bene, già inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente - di cui alla D.G.R. n. 25-7789 del 27.11.2023 - in esito alla realizzazione di preliminari interventi di recupero e risanamento attuati dalla Regione medesima, oggi in fase di completamento;

tale bene è stato dichiarato di interesse culturale con Decreto del Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Piemonte / Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte 6 marzo 2019, n. 35 ai sensi del sopra richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio ed è inserito nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” dell’Ente approvato con D.G.R. n. 25-7789 del 27.11.2023 fra gli immobili demaniali oggetto di valorizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 (*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

con DGR 710/A1113A/2025 del 26/06/2025 è stato approvato *“l’Accordo di collaborazione tra regione piemonte e Comune di Exilles, con durata quinquennale per la gestione e l’organizzazione presso il Forte di Exilles di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico (art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) e disciplinare di utilizzo”* che, riprendendo quanto stabilito e pattuito con il Comune all’interno degli accordi stipulati negli anni passati, disciplina la gestione e l’organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico da svolgersi presso il Forte di Exilles.

in data 28/06/2025 è stato sottoscritto dall’arch. Fabio Palmari, responsabile del Settore “Recupero e Valorizzazione dei beni mobili e immobili del Patrimonio culturale” della Regione e il sindaco pro tempore, sig. Roberto Segafredo, l’*“Accordo di Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Comune di Exilles per l’attribuzione in uso del forte di Exilles al Comune per la gestione e l’organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico finalizzati alla fruizione del bene e alla promozione del territorio”*;

l’articolo 106, comma 2-bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 dispone che la concessione in uso da parte dello Stato, delle Regioni e gli altri enti pubblici territoriali è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo;

l’accordo sottoscritto tra il Comune di Exilles e la Regione Piemonte in data 28/06/2025, preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 106 comma 2-bis del Codice dei beni culturali dal “Segretariato regionale per il Piemonte del “Ministero della Cultura” con nota del 11.04.2025, prot. n. 2190, prevede, tra l’altro, che il forte possa essere utilizzato quale *“base informativa e logistica per percorsi escursionistici, alpinistici e di cicloturismo, nonché sede di eventi e manifestazioni sportive, compatibili con il carattere storico-architettonico del bene”*.

Dato atto che dall’istruttoria condotta dagli uffici del Settore “Recupero e Valorizzazione dei beni mobili e immobili del Patrimonio culturale” della Direzione regionale “Risorse Finanziarie e Patrimonio” è emerso quanto segue:

- in data 28/06/2025 è stato sottoscritto l’accordo di Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Comune di Exilles, di cui alla citata deliberazione n.710, per l’attribuzione in uso del forte di Exilles al Comune per la gestione e l’organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico finalizzati alla fruizione del bene e alla promozione del territorio;
- l’accordo sottoscritto tra il Comune di Exilles e la Regione Piemonte in data 28/06/2025, preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 106 comma 2-bis del Codice dei beni culturali dal “Segretariato regionale per il Piemonte del “Ministero della Cultura” con nota del 11.04.2025,

prot. n. 2190, prevede, tra l'altro, che il forte possa essere utilizzato quale *“base informativa e logistica per percorsi escursionistici, alpinistici e di cicloturismo, nonché sede di eventi e manifestazioni sportive, compatibili con il carattere storico-architettonico del bene”*;

- lo stesso accordo sottoscritto prevede che in relazione alla realizzazione *“di interventi sulla parete di roccia alla base del Forte per la realizzazione di una falesia di roccia [...] potrà farsi luogo alla definizione, nell’ambito di un protocollo d’Intesa di cui sia parte anche il Comune di Exilles, delle forme di cooperazione e di coordinamento delle attività per la realizzazione della palestra di roccia”*; ;
- con nota agli atti del Settore “Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale” , il 3° Reggimento Alpini Pinerolo - Comando Operativo Forze Terrestri – Comando Truppe Alpine dell'Esercito Italiano del Ministero della Difesa ha proposto la realizzazione di una “palestra di arrampicata” denominata la “Falesia dei Lupi”, su parte della parete di roccia ai piedi del Forte di Exilles, come meglio esplicitata nella planimetria allegata alla nota, porzione della particella catastalmente identificato al C.F. e al C.T. al Foglio 26, part. 173, per la pratica controllata di attività sportive invernali, di attività di combattimento in montagna diurna e notturna, per corsi basici di alpinismo e l'addestramento al soccorso in parete, con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio architettonico e paesaggistico;
- il Comune di Exilles altresì ha manifestato la propria volontà di aderire ad un nuovo accordo di collaborazione per la realizzazione di una “palestra di arrampicata” denominata la “Falesia dei Lupi”, come da documentazione agli atti del settore, che andrebbe ad integrare quanto già in essere con la conduzione del Forte ai sensi dell'accordo suindicato;
- la realizzazione della falesia come sopra descritta, aperta alla pubblica fruizione, può rappresentare una valida occasione per la valorizzazione del bene di proprietà della Regione, tramite la sua promozione turistica, nonché lo svolgimento di attività sportivo-ricreative all'aria aperta e di uno stile di vita sano e attivo;
- a tal proposito, l'art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” della Legge 241/1990 dispone che le Amministrazioni pubbliche possano “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'art. 56 c. 2 lett c dello Statuto della Regione Piemonte demanda in particolare alla Giunta l'amministrazione del patrimonio e del demanio della regione, nei limiti stabiliti dalla legge;
- è stato elaborato, pertanto, uno schema di protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione, tra la Regione Piemonte, il Comune di Exilles e il 3° Reggimento del Corpo degli Alpini, finalizzato alla valorizzazione del forte di Exilles attraverso la collaborazione per la realizzazione e fruizione di una falesia di arrampicata esterna, sulla parete di roccia ai piedi del Forte di Exilles nell'ambito del processo di valorizzazione degli immobili di proprietà regionale, anche al fine di favorirne e garantirne la pubblica fruizione ;
- tale protocollo prevede i reciproci impegni delle parti come di seguito elencati sinteticamente:
  - il 3° Reggimento Alpini di stanza a Pinerolo - Comando Operativo Forze Terrestri – Comando Truppe Alpine dell'Esercito Italiano si impegna ad effettuare l'individuazione del sito e dei tracciati, la loro nomenclatura, le operazioni di pulitura propedeutiche alla realizzazione della parete di arrampicata, il costante monitoraggio all'interno delle loro attività di esercitazione e segnalazione di eventuali criticità con oneri a proprio carico; trattandosi infatti di ambiente

naturale, soggetto quindi a evoluzioni e modifiche nel tempo successive alla fase di realizzazione iniziale, risulta opportuno prevedere un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione e segnalazione di eventuali fenomeni di degrado, per cui sarà onere del 3° Reggimento Alpini provvedere a verificare periodicamente lo stato di usura e/o degrado di quanto installato e di potenziali pericoli derivanti dalla parete stessa, e a segnalarlo a Regione e al Comune di Exilles

- la Regione Piemonte si impegna a mettere a disposizione del pubblico, e quindi anche del corpo degli alpini, la porzione del proprio bene interessata dalla realizzazione della parete di arrampicata, come proposta dal 3° reggimento degli Alpini, e a provvedere all'affidamento, tramite proprie risorse economiche e strumentali, della progettazione, realizzazione della “chiodatura” e redazione del relativo fascicolo tecnico corredato di certificazioni, piano d'uso e manutenzione, per un costo stimato di circa 45.000 € per l'anno 2026; infatti, seppur all'interno di una attività su un terreno di avventura non custodito, per la quale *“affrontare una via di arrampicata su roccia presenta un pericolo intrinseco [...] l'atteggiamento del “fruitore” deve essere orientato alla percezione dei pericoli insiti nell'attività e alla predisposizione ai rischi conseguenti”* (Collegio Nazionale Guide Alpine - Linee guida per l'attrezzatura dei siti naturali per l'arrampicata e dei percorsi attrezzati – Milano 24 Novembre 2016), assumendosi quindi gli stessi avventori la responsabilità dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e del contesto nella quale si svolge, risulta comunque opportuno che la regione proceda alla realizzazione della “chiodatura” della falesia mediante tasselli e gruppi di sosta, quali dispositivi intesi all'attenuazione dei rischi, tramite apposita documentazione tecnica e posa certificata da parte di un soggetto qualificato individuato da regione proprietaria dell'immobile;
- il Comune di Exilles si impegna a predisporre l'analisi geologica preventiva del sito, ad effettuare l'apposizione della necessaria e opportuna segnaletica, la pubblicizzazione dell'attività sui propri canali istituzionali e la messa a disposizione dei fruitori della falesia di contatti telefonici per il recepimento delle segnalazioni, con oneri a proprio carico; il Comune di Exilles in particolare si farà carico di predisporre l'opportuna segnaletica esplicativa delle caratteristiche e rischi derivanti dall'attività e di mettere a disposizione un servizio di recepimento delle segnalazioni su eventuali anomalie riscontrate sulla falesia e di inoltrare le stesse a Regione e 3° Reggimento Alpini;
- la realizzazione, oggetto del protocollo di intesa in esame della suddetta “palestra di arrampicata” denominata la “Falesia dei Lupi”, come sopra proposta da parte del 3° Reggimento Alpini di stanza a Pinerolo, fatte salve le eventuali necessarie autorizzazioni degli Enti preposti come previste dalla normativa vigente in materia, compreso l'articolo 106, comma 2-bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n 42 “Codice dei beni culturali”, resa fruibile anche al più vasto pubblico dei praticanti l'attività di arrampicata su roccia, risponde alle finalità dell'Amministrazione regionale di valorizzazione del bene forte di Exilles in oggetto, come esplicitate all'interno dell'Accordo di Valorizzazione, approvato con D.G.R. 37-5673 del 25.09.2017 e sottoscritto il 21 marzo 2018, e che lo stesso possa costituire occasione di sviluppo turistico-sportivo e culturale del territorio;
- in particolare, tale protocollo d'intesa può essere approvato in quanto:
  - coerente con l'art. 15 della L. 241/90 che prevede accordi tra le Amministrazioni per la collaborazione su attività di interesse comune;
  - ai sensi dell'art. 56 c. 2 lett c dello Statuto della Regione Piemonte l'amministrazione è demandata alla Giunta Regionale;
  - in linea con l'accordo sottoscritto tra il Comune di Exilles e la Regione Piemonte in data 28/06/2025, preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 106 comma 2-bis del “Codice dei beni culturali” dal “Segretariato regionale per il Piemonte del “Ministero della Cultura” di cui alla D.G.R 37-5673 del 25.09.2017;
  - coerente con le finalità di valorizzazione dei Beni Culturali del patrimonio regionale, ai sensi

del codice beni culturali di cui al dlgs 42 art 6 e Titolo II, , con particolare riferimento al Forte di Exilles, che prevede che *“La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso”*, della L.R. n.11/2018 art 2 ove prevede che *“l’integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura”* e del *“Programma triennale della cultura 2025-2027”* approvato con D.G.R. 89-13551 del 17/06/2025, laddove riporta come indicazione che *“La Direzione regionale promuove progetti strategici volti al potenziamento delle peculiarità culturale del territorio piemontese, sviluppando altresì progettualità che le pongono in sinergia con il patrimonio naturale e con altri ambiti economico produttivi, quali il comparto turistico, la formazione professionale, il lavoro, l’artigianato, il settore agro-alimentare e lo sport”* ;

- rientra in un’ottica più ampia di sviluppo turistico e promozionale dei territori piemontesi coinvolti e di promozione degli stili di vita sani all’aria aperta nell’ambito dei dettami del *“Programma triennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva 2023-2025”*, di cui alla D.G.R. 282-15236 del 27/06/2023 ove recita che *“La Regione [...] intende, dunque, perseguire i seguenti obiettivi generali con il concorso degli Enti locali, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari e altri soggetti pubblici o privati [...] attraverso iniziative volte ad incentivare la pratica sportiva e l’attività fisico-motoria-ricreativa, quale fattore di formazione, prevenzione, benessere, anche attraverso l’integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell’istruzione, sociali, ambientali e della salute”*

Dato atto che la spesa a carico della regione derivante dal presente provvedimento pari a euro 45.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa n.203901 del bilancio regionale anno 2026.

Ritenuto pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte:

a) di autorizzare la sottoscrizione del *“Protocollo di intesa per LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DI ROCCIA “FALESIA DEI LUPI” PRESSO IL FORTE DI EXILLES”*, il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, il 3° Reggimento Alpini e il Comune di Exilles, finalizzato alla valorizzazione del forte di Exilles;

b) di autorizzare il Presidente della Regione Piemonte o un suo delegato ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;

c) che la spesa a carico della regione derivante dal presente provvedimento di euro 45.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa n. 203901 del bilancio regionale anno 2026;

d) di demandare al Settore *“Recupero e valorizzazione dei beni mobili e immobili del patrimonio regionale”* della Direzione regionale *“Risorse Finanziarie e Patrimonio”* l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’approvazione di una convenzione attuativa;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari a circa euro 45.000,00 , sono esclusivamente

quelli sopra riportati

Attestata la regolarità del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024. Tutto ciò premesso, udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale unanime  
*delibera*

- a) di autorizzare la sottoscrizione del “Protocollo di intesa per la realizzazione della Palestra di roccia *"Falesia edi Lupi"* presso il Forte di Exilles , il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, il 3° Reggimento Alpini e il Comune di Exilles, finalizzato alla valorizzazione del forte di Exilles di proprietà regionale;
- b) di autorizzare il Presidente della Regione Piemonte o un suo delegato ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione;
- c) che la spesa a carico della regione derivante dal presente provvedimento di euro 45.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa n. 203901 del bilancio regionale anno 2026;
- d) di demandare al Settore “Recupero e valorizzazione dei beni mobili e immobili del patrimonio regionale” della Direzione regionale “Risorse Finanziarie e Patrimonio” l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’approvazione di una convenzione attuativa;
- e) che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto per la tutela di interessi legittimi e nei termini di decadenza o prescrizione per far valere diritti soggettivi, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1764-2025-All\_1-Falesia\_schema\_intesa\_09\_clean.pdf

1.



Allegato

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA**  
**PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DI ROCCIA**  
**“FALESIA DEI LUPI” PRESSO IL FORTE DI EXILLES**

**TRA**

La Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Piemonte n.1, C.F. 80087670016, rappresentata .....,  
....., elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Piazza Piemonte n.1, di seguito indicata anche come “Regione”

E

Il 3° Reggimento Alpini, con sede in Pinerolo, stradale San Secondo n°7, C.F. 85004250016, rappresentata dal  
....., .....

E

il Comune di Exilles (To), rappresentata dal .....,  
....., muniti degli occorrenti poteri, come dichiarato e garantiscono, per la sottoscrizione del presente protocollo di intesa,

definiti di seguito anche come “Parti”.

Le Parti, come sopra rappresentate, premettono che:

- la Regione Piemonte, in forza di atto a rogito notaio Vaglianti in data 30 ottobre 2019, stipulato in attuazione dell’Accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. sottoscritto il 21 marzo 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte, l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

e la Regione Piemonte, è divenuta proprietaria del "Forte di Exilles", bene dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. con decreto n. 35 del 6 marzo 2019 e inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente approvato con D.G.R. n. 29-4714 del 25.02.2022 fra gli immobili oggetto di valorizzazione;

- il menzionato Accordo di Valorizzazione, approvato con D.G.R. 37-5673 del 25.09.2017 e sottoscritto il 21 marzo 2018, nel definire le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio demaniale, da perseguire attraverso l'apposito Programma di Valorizzazione parte integrante dell'Accordo stesso, finalizzati alla conservazione e al recupero complessivo del Forte di cui è previsto l'ampliamento della fruibilità con positive ricadute sulle potenzialità turistiche del luogo, prevede l'indizione da parte della Regione di una procedura di gara per la valorizzazione del bene in esito alla realizzazione di preliminari interventi di recupero e risanamento da parte della Regione medesima;
- nella primavera 2023 il 3° Reggimento Alpini ha proposto, in collaborazione con il Comune di Exilles (To) di poter realizzare su parte della parete di roccia, ai piedi dell'omonimo forte, la "Falesia dei Lupi", suddivisa in due settori: settore ponte e settore scuola;
- con D.G.R. n. 2-1287 del 26.06.2025 è stata autorizzata la sottoscrizione con il Comune di Exilles di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. di durata quinquennale per la gestione e l'organizzazione presso il Forte di eventi e attività di carattere culturale e turistico, finalizzate alla fruizione pubblica del bene e alla promozione del territorio, compatibili con il carattere storico-artistico dell'immobile;
- in data 28/06/2025 è stato sottoscritto l'"Accordo di Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Comune di Exilles

per l'attribuzione in uso del forte di Exilles al Comune per la gestione e l'organizzazione di visite guidate e di eventi e attività di carattere culturale e turistico finalizzati alla fruizione del bene e alla promozione del territorio”;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del processo di valorizzazione degli immobili di proprietà è intendimento dell'Ente, anche al fine di favorirne la pubblica fruizione, acconsentire alla realizzazione di una falesia di roccia, denominata la "Falesia dei Lupi", ad opera del 3° Reggimento Alpini e con la collaborazione del Comune di Exilles sulla porzione di roccia fuori terra su cui poggia il forte, manica nord-ovest, come meglio specificato nel progetto allegato A;

RITENUTO che l'intervento proposto dal 3° Reggimento Alpini e dal Comune di Exilles, possa attuare un'iniziativa di coordinamento e cooperazione tra le "Parti" sul territorio regionale in un'ottica di sistema, con l'intento di realizzare con la falesia per l'arrampicata un intervento capace di apportare utilità sociale alla collettività oltre che uno specifico beneficio psico-fisico ai suoi fruitori;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto tra le "Parti" si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

#### **Articolo 2 - (Oggetto e finalità)**

Con il presente protocollo le parti si impegnano alla collaborazione per la realizzazione di una falesia di arrampicata esterna, ognuna per le proprie competenze e

nell'ambito di quanto meglio specificato all'art. 3, sulla parete di roccia ai piedi del Forte di Exilles di proprietà regionale catastalmente identificato al C.F. e al C.T. al Foglio 26, part. 173, come meglio specificata nella planimetria allegata.

### **Articolo 3 - Impegni delle parti**

Le parti come sopra individuate si impegnano a collaborare per la realizzazione della falesia di cui alla progettualità proposta dal Corpo degli Alpini - 3° Reggimento, con i compiti e gli oneri a proprio carico come di seguito specificato:

- 1) **La Regione** si impegna a consentire nelle porzioni di pareti di roccia naturale di sua proprietà come meglio specificate sopra la libera fruizione da parte della collettività per la pratica dell'arrampicata, sotto la piena responsabilità dei fruitori stessi e con le precisazioni di cui all'art. 5.

La Regione Piemonte si impegna altresì all'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni necessari per la realizzazione della parete di arrampicata in questione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, eccezion fatta per la valutazione geologica di cui di seguito indicato, e alla progettazione esecutiva e posa in opera della "chiodatura" della falesia mediante tasselli e gruppi di sosta, quali dispositivi intesi all'attenuazione dei rischi, tramite operatore qualificato dei tracciati risultanti dal progetto proposto dal Corpo degli Alpini, oltre che degli interventi manutentivi che dovessero rendersi nel tempo necessari.

- 2) Il **Comune di Exilles** si impegna alla realizzazione e

apposizione, in ingresso della falesia, della cartellonistica inerente le prescrizioni di impiego e di sicurezza nonché di denominazione della falesia e delle vie della stessa, con le fattezze e contenuti che verranno concordati con l'Ente Regione in qualità di proprietario.

Il Comune si impegna altresì alla realizzazione della valutazione geologica preventiva di conformità della struttura della roccia alla base del Forte e alla messa a disposizione delle parti delle risultanze di tale verifica, per le finalità del presente protocollo.

Il Comune di Exilles si impegna altresì a ricevere le segnalazioni dei soggetti che a vario titolo fruiranno della falesia, relative a eventuali anomalie, e ad inoltrarle alla Regione Piemonte e al 3° Reggimento alpini;

3) il **3° Reggimento alpini** si impegna alla:

- elaborazione di tutta la documentazione preliminare, anche sulla base della verifica geologica messa a disposizione dal Comune di Exilles, propedeutica alla realizzazione della falesia;
- messa in sicurezza dell'area circostante la falesia prima della sua realizzazione (rimozione di eventuali massi pericolanti);
- controllo periodico sullo stato di sicurezza e di conservazione della falesia anche a seguito delle segnalazioni ricevute di cui al punto 2) precedente dello stato di conservazione della falesia;
- Comunicazione alla Regione della necessità di eventuali interventi manutentivi.

#### **Articolo ( 4 ) - Condizioni di Utilizzo**

La falesia sarà egualmente liberamente fruibile per la pratica dell'arrampicata su roccia in assenza di custodia.

L'utilizzo della falesia implica la responsabilità totale della persona che assume tale decisione, sia in relazione agli incidenti che possono coinvolgerla, sia in relazione ai danni che la persona può provocare a terzi, per la natura stessa dell'attività sia del terreno su cui è praticata, come anche riportato nelle "Linee guida per l'attrezzatura dei siti naturali per l'arrampicata e dei percorsi attrezzati" a cura del Collegio Nazionale delle guide Alpine Italiane (Milano 24 novembre 2016):

*"L'arrampicata sportiva su roccia è un'attività potenzialmente pericolosa, indipendentemente dal tipo di bonifica messa in atto e di chiodatura impiegata.: Affrontare una via d'arrampicata su roccia presenta un pericolo intrinseco, gli eventuali interventi [...] costituiscono un aiuto nella gestione dei rischi che permangono, che non possono e non debbono essere eliminati pena lo snaturamento dell'attività [...] considerata l'impossibilità di eliminare i processi di degradazione naturale in atto e le possibili conseguenze nel tempo (caduta massi), si ritiene fondamentale rinnovare il messaggio di autoprotezione da destinare ai fruitori delle pareti, incentrato sull'adozione di comportamenti corretti, sull'assunzione di consapevolezza tese a percepire i pericoli, a predisporre e a gestire i rischi conseguenti, oltre all'utilizzo di idonei dispositivi ed attrezzature".*

Le specifiche prescrizioni di impiego della falesia e della relativa sicurezza saranno rappresentate in opportuna cartellonistica posta alla base della stessa

da parte di Comune di Exilles.

Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni del codice civile.

#### **Articolo 5 - (Durata)**

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà validità di anni 5 (cinque).

#### **Articolo 6 - (Firma digitale)**

Il presente atto, letto ed approvato dalle parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.L. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.;

#### **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 2016/679 "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" il 3° Reggimento alpini e il Comune di Exilles dichiarano di aver ricevuto l'informativa circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento stesso, il Titolare del trattamento, il Delegato al trattamento,

il Responsabile del trattamento, i dati di contatto.  
In base a detta informativa il 3° Reggimento alpini e  
il Comune di Exilles prestano il proprio consenso al  
trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e  
modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso  
sia richiesto ai sensi di legge.

Per la Regione Piemonte

Firmato digitalmente

Per il 3° Reggimento alpini

Firmato digitalmente

Per il Comune di Exilles (To)

Firmato digitalmente